

**DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2025**  
**326/2025/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DI IMPIANTI RILEVANTI  
INCLUSI NEL PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL  
DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1348<sup>a</sup> riunione del 15 luglio 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 701/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 701/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2023, 273/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 273/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 374/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 226/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2025, 73/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2025/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 30 luglio 2024, prot. Autorità 55663, del 31 luglio 2024 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 26 maggio 2025, prot. Autorità 37424, del 27 maggio 2025 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5*bis*, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo 5*bis*, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
  - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
  - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo 5*bis*, comma 4:
  - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;

- la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro richiesto:
  - a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22;
  - all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
  - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;

- il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
  - in relazione a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, con la deliberazione 575/2022/R/eel sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, che devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in occasione della pubblicazione della prima versione dell'elenco degli impianti interessati, Terna ha indicato il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del primo programma di massimizzazione;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna, in data 1 aprile 2023, ha

reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;

- nell'aprile 2023, inoltre, è stato modificato l'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 in sede di conversione del decreto-legge 13/23, prevedendo che il programma di massimizzazione potesse includere anche impianti alimentati da biomassa solida;
- nel maggio 2023, Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche impianti rilevanti non essenziali alimentati da biomasse solide; detto elenco è stato successivamente più volte aggiornato;
- il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha rappresentato all'Autorità che l'impianto ETA SPA, dell'utente del dispacciamento Axpo Italia S.p.A. (di seguito anche: Axpo Italia), è stato inserito nell'elenco degli impianti di produzione interessati:
  - in un momento successivo rispetto ad altri impianti alimentati da biomasse solide, a seguito della ricezione di comunicazioni di rettifica sul combustibile prevalentemente utilizzato;
  - come impianto non rilevante, pur essendo un impianto rilevante, per un errore materiale;
- con la seconda comunicazione Terna, inoltre, in relazione all'unità di produzione dell'impianto ETA SPA, Terna ha presentato all'Autorità le proposte *ex* comma 5.5, lettera a), includendo anche il potere calorifico inferiore delle biomasse solide che alimentano l'unità.

**CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:**

- con la deliberazione 575/2022/R/eel in relazione a una parte delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali nell'elenco pubblicato da Terna, tra cui l'impianto Dister Cogenerazione, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato ai sensi del comma 5.5, lettera a);
- l'Autorità si è espressa su istanze formulate in relazione all'impianto Dister Cogenerazione con le deliberazioni 701/2022/R/eel, 273/2023/R/eel e 73/2025/R/eel;
- dalla prima comunicazione Terna emerge che, nel mese di luglio 2024, Axpo Italia ha presentato un'istanza *ex* commi 5.3 e 7.3, in merito al costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Dister Cogenerazione; in particolare, la citata istanza riguarda il valore di un parametro rilevante per il calcolo della componente a copertura dei costi per i combustibili.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'unità di produzione dell'impianto ETA SPA, approvare le proposte che Terna ha presentato, ai sensi del comma 5.5, lettera a), con la seconda comunicazione Terna, ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore delle biomasse solide.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- per quanto riguarda l'unità di produzione dell'impianto Dister Cogenerazione, accogliere l'istanza, di cui alla prima comunicazione Terna, formulata da Axpo Italia in merito al consumo specifico di uno dei combustibili diversi dal combustibile principale, al fine di tenere conto delle specificità del citato impianto.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- prevedere che, per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti Dister Cogenerazione ed ETA SPA, i valori dei parametri fissati con il presente provvedimento abbiano efficacia ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la remunerazione, rispetto al periodo di applicazione del programma di massimizzazione allo specifico impianto considerato

**DELIBERA**

1. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, le proposte presentate all'Autorità mediante la seconda comunicazione Terna, con riferimento all'unità di produzione dell'impianto ETA SPA, ai sensi del comma 5.5, lettera a), della deliberazione 430/2022/R/eel (dati e informazioni di cui al comma 5.2), ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore delle biomasse solide;
2. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito all'istanza *ex commi* 5.3 e 7.3 della deliberazione 430/2022/R/eel, di cui alla prima comunicazione Terna, avanzata da Axpo Italia S.p.A. per l'unità di produzione dell'impianto Dister Cogenerazione;
3. di prevedere che, in relazione alle unità di produzione degli impianti Dister Cogenerazione ed ETA SPA, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 abbiano efficacia ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la remunerazione, rispetto al periodo di applicazione del programma di massimizzazione allo specifico impianto considerato;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A. e Axpo Italia S.p.A.;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*